

**COMUNE DI FOLLO**  
(PROVINCIA DELLA SPEZIA)  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

**II RESPONSABILE  
DELL'AREA DI VIGILANZA**

**RILEVATO** che, ai bordi delle strade pubbliche, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitando l'uso dei marciapiedi ai pedoni, ostacolano la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica;

**CONSIDERATO** che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo cammino;

**ATTESO** che per rendere possibile quanto sopra indicato, il proprietario o il conduttore, di terreno confinante con le strade comunali ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti;

**PRECISATO** che presso curve e incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi di un metro dal piano stradale e tutto ciò per venti metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;

**RITENUTO** che a tali inadempienze costituiscono grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale;

**VISTI** gli art.n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legali) del Codice Civile;

**VISTO** l'art. 29 del D.Lgs.30.4.1992, n.285 (Codice della Strada) ;

**VISTI** gli artt. 6,74 e 76 del regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale approvato con delibera di C.C. n. 22 del 16/04/1998;

**VISTO** il D.Lgs 18.8.2000, n.267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco del 14 gennaio 2006 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell'art.50, comma 10°, del D.Lgs. n.267/2000;

**ORDINA**

- 1 Ai proprietari e conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade pubbliche o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che invadono la sede stradale e/o il marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché di rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora. Inoltre presso curve ed incroci stradali, le siepi le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia.
- 2 Ai proprietari e conduttori degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade pubbliche o di uso pubblico il taglio o la potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sul marciapiedi. I lavori di taglio o potatura delle piante o delle siepi dovranno essere eseguiti **entro il 30 Aprile di ogni anno.**
- 3 Ai proprietari degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti e intasati, rimuovendo ogni materiale, quali, ad

esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.

- 4 Nell'eventualità in cui gli interessati non procedono autonomamente al taglio delle piante e delle siepi nel termine indicato, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Pubblica, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

### **SANZIONI**

I Trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti con la sanzione Amministrativa da € 143,00 a €573,00 ai sensi dell'art. 29 del Codice della strada, oltre l'addebito delle spese necessarie a far effettuare, da parte di questo Comune e con mezzo meccanico, la potatura delle piante e delle siepi in questione, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.

Ai trasgressori della presente Ordinanza è applicabile inoltre la sanzione prevista dall'art. 85 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale approvato con delibera di C.C. n. 22 del 16/04/1998 pari a € 51,64.

Gli Agenti di Polizia Municipale e Locale e gli ufficiali della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, sulle bacheche pubbliche e mediante pubblici manifesti distribuiti su tutto il territorio comunale.

### **INFORMA**

Ai sensi degli artt. 4 e 8 della legge 07 agosto 1990 n. 241 :

**L'amministrazione competente :** Comune di Follo;

**Ufficio competente :** Polizia Municipale;

**Responsabile del Procedimento :** Massimo Battolla (Com.te P.M.);

**Ufficio presso il quale prendere visione degli atti ed avere informazioni:** Polizia Municipale;

### **FA PRESENTE**

Che ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma della legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, con decorrenza dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio, è ammesso ricorso al Prefetto della Spezia nel termine di 30 giorni (d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199).

E' inoltre ammesso, con decorrenza dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di 60 giorni (Legge 06.12.1971 n.1034) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni (d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199).

Dal Municipio di Follo, 25 Febbraio 2006

**II RESPONSABILE  
DELL'AREA DI VIGILANZA  
(Massimo Battolla)**